



PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE

Le norme comunitarie non definiscono il tipo di **prova idonea** a dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni nel territorio dell'Ue. Sono gli Stati membri a stabilire con quali **mezzi di prova** va dimostrata l'effettività di una cessione intracomunitaria.

L'assenza di specifici obblighi procedurali del cedente, relativi al trasferimento dei beni in altro Stato membro, è un riflesso del principio della **libera circolazione dei beni nel territorio comunitario**. Pur tuttavia, dato che la legge IVA considera imponibile la generalità delle operazioni, le norme riguardanti le cessioni intra-Ue devono essere interpretate in modo rigoroso, in quanto attengono ad ipotesi esenti e spetta al cedente provare l'esistenza dei relativi **presupposti** (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04 e Id., 6 settembre 2012, causa C-273/11).

In particolare, è necessario che *“il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”* (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04).

La legge IVA del nostro Paese non dispone in merito ai **documenti che il cedente deve conservare** ed, eventualmente, esibire per provare l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro. L'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 si limita, infatti, a prevedere che costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili ai fini IVA, *“le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni (...), non soggetti passivi d'imposta”*.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007**, ha chiarito che il **documento di trasporto** è idoneo a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio dello Stato, indicando inoltre l'obbligo del cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la **documentazione bancaria** dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate.

Successivamente, con le **risoluzioni n. 477 del 15 dicembre 2008** e **n. 123 del 6 maggio 2009**, la stessa Agenzia ha ammesso che la prova del trasporto in altro Stato membro dell'Ue possa essere costituita anche dalla **lettera di vettura**, senza richiedere l'attestazione del cessionario dell'arrivo dei beni a destinazione.

Molto delicato è il caso di cessioni intraUe con **resa “EXW”** (Franco fabbrica), cioè con trasporto a cura del cessionario non residente. Il cedente italiano dovrebbe eseguire una **valutazione** in buona fede dell'attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna (es. numero identificativo IVA, dichiarazione dell'intenzione di trasportare i beni in altro Stato membro). Ciò nonostante, le posizioni della giurisprudenza comunitaria sulla responsabilità del cessionario che non adempia ai propri obblighi contrattuali non sono favorevoli al cedente nazionale. L'Agenzia delle Entrate considera **in ogni caso responsabile il cedente italiano che non abbia acquisito la prova del trasporto** dei beni nel Paese comunitario di destinazione.



MENAGUALE COMMERCIALISTI
Servizi e consulenze d'azienda
Via N. Sauro, 66 - 64021 GIULIANOVA (TE)
Tel./fax 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 477/E/2008 ha chiarito che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto controfirmato per ricevuta, può provare la cessione di cui sopra con **qualsiasi altro documento idoneo** a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Ue.

È stata, pertanto, confermata la posizione già sostenuta dalla stessa Agenzia con la **nota prot. n. 2010/141933**, ossia che, nelle cessioni "franco fabbrica", può *"essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una **dichiarazione** inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro"*.

In pratica, in assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la **ricezione dei beni** e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione posta in essere.

Marzo 2017